

Finanziamento dei soci sotto la lente del codice civile e del fisco – 2° parte

di **Andrea Bongi**

Seminario di specializzazione

Poste di bilancio a elevato rischio fiscale

Questioni controverse e soluzioni giurisprudenziali

Scopri di più

Uno degli **aspetti più delicati** dal punto di vista sia civilistico che fiscale riguarda la **rinuncia del socio al finanziamento** a suo tempo effettuato alla società. Dal punto di vista fiscale è, infatti, essenziale, al fine di **vincere specifiche presunzioni**, porre in essere tutta una **serie accortezze** necessarie per evitare di far emergere **materia imponibile da assoggettare a tassazione**.

In caso di finanziamento soci, produttivo di interessi, la **rinuncia del socio può riguardare anche il credito per interessi maturati**, ma **non riscossi** con conseguenti **ricadute fiscali**.

Così come il finanziamento del socio alla società nasce come **decisione unilaterale del socio** (e non dell'assemblea), anche l'eventuale **rinuncia alla restituzione, totale o parziale**, costituisce una **decisione di pertinenza dello stesso socio**, che dovrà avere cura di **comunicarla alla società** in modo che l'amministratore possa predisporre le **opportune scritture contabili**.

Anche per la **rinuncia al finanziamento** è necessario predisporre almeno i **due seguenti documenti**:

1. la **comunicazione del socio** di rinuncia alla restituzione;
2. la **presa d'atto** della società alla rinuncia stessa.

Ovviamente, tali documenti, in particolare la **comunicazione del socio alla società**, debbono essere **redatti in forma scritta** e risulta preferibile che gli stessi abbiano anche **data certa** (conseguita, ad esempio, tramite invio con **posta elettronica certificata**).

La **rinuncia ai finanziamenti** da parte dei **soci persone fisiche** di una Srl **aumenta il costo fiscale della partecipazione** e ha effetti, ai sensi dell'[articolo 47, comma 7, Tuir](#), in caso, ad esempio, di **liquidazione della società**.

Il **regime fiscale della rinuncia** ai crediti da parte dei soci ha subito una **significativa**

evoluzione normativa con l'[articolo 13, D.Lgs. 147/2015](#), che ha modificato l'[articolo 88, Tuir](#), spostando la disciplina dal [comma 4](#) al [comma 4-bis](#). Secondo l'attuale formulazione normativa infatti: *“La rinuncia dei soci ai crediti si considera **sopravvenienza attiva** per la società solo per la parte che eccede il relativo valore fiscale del credito.*

*Il socio deve comunicare alla società il **valore fiscale del credito** mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio; **in assenza** di tale comunicazione, il **valore fiscale è assunto pari a zero**”.*

Tale **dichiarazione sostitutiva** da parte del socio dovrà essere, pertanto, rilasciata all'interno della **comunicazione alla rinuncia** che lo stesso invierà alla **società o con atto separato**.

Sul versante del socio, gli [articoli 94, comma 6](#), e [101, comma 7, Tuir](#), prevedono che l'ammontare della rinuncia al credito si aggiunge al **costo della partecipazione** nei limiti del **valore fiscale del credito oggetto di rinuncia**.

In caso di liquidazione della società, l'[articolo 20-bis, Tuir](#), attraverso il rinvio all'[articolo 47, comma 7](#), stabilisce che l'utile da partecipazione conseguito dal socio è determinato sostanzialmente come **differenza tra**: *“le somme o il **valore normale dei beni ricevuti dai soci** ... costituiscono utile per la parte che eccede il **prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate**”* (costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione che include l'incremento derivante dalla rinuncia ai finanziamenti).

Pertanto, in caso di liquidazione, viene **tassata come reddito di partecipazione** solo l'eventuale **eccedenza tra quanto ricevuto dal socio e il costo fiscale della partecipazione**, che comprende anche il **valore dei finanziamenti** oggetto di rinuncia.

La rinuncia al credito da parte del socio, dal punto di vista civilistico e contabile, costituisce una **prestazione che aumenta il patrimonio della società** ed esprime la volontà di patrimonializzare la stessa, con conseguente aumento del **valore fiscale delle quote sociali**.

Sul punto, è opportuno precisare, infatti, che il **documento contabile Oic 28** esclude categoricamente che la **rinuncia del socio al finanziamento** possa determinare l'iscrizione di una **sopravvenienza attiva**, a prescindere dalle disposizioni contenute nel già citato [articolo 88, Tuir](#).

In caso di **finanziamento soci fruttifero**, la **rinuncia del socio al credito** può riguardare anche gli **interessi maturati, ma non percepiti**.

Di questa situazione si è recentemente occupata la **Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia**, che nella sentenza n. 465 del 13.2.2025, ha accolto il ricorso di una società che aveva richiesto il rimborso delle ritenute sugli **interessi maturati sul finanziamento fruttifero** di un socio a seguito della **rinuncia di quest'ultimo**.

L'accoglimento della richiesta della società si è basata sul recente intervento della Corte di

Cassazione che, con la [sentenza n. 16595/2023](#), ha enunciato il **seguente principio di diritto**:

“In tema di imposte sui redditi di capitale - in ragione di quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 94, comma 6, 101, comma 5, t.u.i.r. a seguito delle modifiche di cui all'art. 13 L. 14 settembre 2015, n. 147 - la rinuncia, operata da un socio nei confronti della società, al credito avente ad oggetto interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una società partecipata, non comporta l'obbligo di sottoporre a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi dell'art. 26, quinto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, della ritenuta fiscale, cui la società è tenuta quale sostituto d'imposta, avendo le nuove disposizioni rimediato all'asimmetria fiscale o "salto d'imposta" di cui al precedente regime”.

In sostanza, la Cassazione ha, dunque, ritenuto che, per effetto delle **modifiche normative intervenute** sulle pertinenti disposizioni del Tuir a partire dall'anno d'imposta 2016, **non sussistono più i presupposti giustificativi della tesi interpretativa dell'incasso giuridico** (più volte sostenuta dall'Agenzia delle entrate per giustificare comunque la tassazione degli interessi e la debenza delle relative ritenute), in quanto **viene meno l'esigenza di prevenire i possibili “salti d'imposta”** che, secondo i giudici di legittimità, il **precedente assetto normativo** era in grado di generare.